

Prot. n.193/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 9 Luglio 2014

Oggetto: **Interesse di rateazione e dilazione dei premi INAIL – Aliquota del 6,15% a decorrere dall'11 giugno 2014 -**

*L'INAIL comunica che, a decorrere dall'11 giugno 2014, l'interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori è pari al 6,15% in ragione d'anno ed il tasso da considerare per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili viene fissato nella misura del 5,65%, in ragione d'anno -*

Con l'allegata circolare n. 31 del 6 giugno 2014, la Direzione Generale dell'INAIL ha reso noto che la Banca Centrale Europea ha fissato nella misura dello 0,15%, a decorrere dall'11 giugno 2014, il tasso di interesse sulle operazioni principali di rifinanziamento dell'Eurosistema, da prendere a base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi ed accessori dovuti agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

In relazione al citato provvedimento della Banca Centrale Europea, l'INAIL ha provveduto ad aggiornare all'aliquota del 6,15% in ragione d'anno, con la decorrenza sopra indicata, l'interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e dilazioni di pagamento di premi ed accessori (tale aliquota è stata in concreto ottenuta applicando al tasso stabilito dal Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea la maggiorazione di sei punti percentuali di cui all'art. 3, comma 4, della Legge 29 luglio 1996, n. 402).

Secondo le precisazioni fornite dall'Istituto, la nuova misura dell'interesse di rateazione e dilazione è applicabile sia alle istanze presentate dai datori di lavoro a partire dall'11 giugno 2014, sia a quelle presentate in data anteriore, a condizione, peraltro, in questa seconda ipotesi, che la competente Sede INAIL non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione, ovvero lo abbia comunicato in data 11 giugno 2014 o successiva.

Nella circolare in commento viene altresì sottolineato che la variazione del tasso fissato dalla Banca Centrale Europea produce effetti anche ai fini del calcolo delle sanzioni civili, stante l'applicabilità di queste ultime in misura pari al tasso in questione maggiorato di 5,5 punti percentuali (misura corrispondente, quindi, con la richiamata decorrenza, al tasso del 5,65% in ragione d'anno). Si ricorda che, in merito al sistema sanzionatorio introdotto dall'art. 116, commi 8 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la Direzione Generale dell'INAIL ha diramato istruzioni operative con circolare n. 56 del 27 luglio 2001.

Le innovazioni apportate al regime sanzionatorio dall'art. 4 della Legge 4 novembre 2010, n. 183, sono state illustrate dalla stessa Direzione Generale con nota del 23 novembre 2010.

Si ritiene opportuno rammentare, inoltre, che l'interesse del 6,15% è applicabile nel caso specifico della regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli Enti previdenziali. Fattispecie diversa – e diversamente regolamentata – è quella, peculiare dell'INAIL, del frazionamento del

premio assicurativo in quattro rate di eguale importo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, comma 19, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 55, comma 5, della Legge 17 maggio 1999, n. 144: in tale ipotesi trova applicazione uno specifico tasso di interesse fissato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (sull'argomento v. circ. n. 250 del 14/5/2014).

I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

**ANCE RAGUSA**  
II VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)